

Codice A1814B

D.D. 24 settembre 2026, n. 1835

**Concessione breve per n. 2 attraversamenti del corpo arginale del fiume Bormida con tubazioni temporanee ad uso irriguo in Comune di Castellazzo Bormida (AL).
RICHIEDENTE: Ditta Mirone Pietro Luigi.**



ATTO DD 1835/A1814B/2026

DEL 24/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione breve per n. 2 attraversamenti del corpo arginale del fiume Bormida con tubazioni temporanee ad uso irriguo in Comune di Castellazzo Bormida (AL).
RICHIEDENTE: Ditta Mirone Pietro Luigi.

In data 08/07/2026 Il sig. Pietro Luigi Mirone titolare dell'omonima impresa individuale con sede legale in via Giovanni Paolo II, 306 - 15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL) – P.I. 01691960064 ha presentato istanza (acquisita al prot. n. 31457) per ottenere la concessione per la posa temporanea di n. 2 tubazioni ad uso irriguo in attraversamento del corpo arginale del fiume Bormida nel Comune di Castellazzo Bormida (AL), come indicato nella documentazione tecnica a firma del geom. Cosimo Buffelli iscritto al Collegio dei Geometri di Alessandria.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 32486 del 15/07/2026.

Visto il nulla osta idraulico PIAL3620 rilasciato in data 07/08/2026 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) - Ufficio Operativo di Alessandria con nota prot. n. 25292, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che, contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.5, comma 1, del Regolamento, sono state versate le spese di istruttoria pari € 50,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, avvenuto in data 08/07/2026.

Considerato che la ditta Mirone Pietro Luigi ha provveduto in data 31/08/2026, al pagamento di € 436,00 a titolo di canone a favore della Regione Piemonte – Versamenti pagoPA, richiesto con nota prot. n. 39193 del 27/08/2026.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

determina

di autorizzare alla Ditta Mirone Pietro Luigi, con sede legale in via Giovanni Paolo II, 306 - 15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL) – P.I. 01691960064, l'occupazione demaniale temporanea mediante la posa temporanea di n. 2 tubazioni ad uso irriguo in attraversamento del corpo arginale del fiume Bormida in Comune di Castellazzo Bormida (AL), attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta idraulico PIAL3620 dell'A.I.Po - Ufficio Operativo di Alessandria rilasciato con nota prot. n. 25292 del 07/08/2026, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi. Il concessionario terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio e danno ad essi derivante per effetto della concessione.

Il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danneggiamento che dovesse essere riscontrato in seguito ai lavori autorizzati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutte le operazioni che si rendessero necessarie per ripristinare la viabilità e le scarpate arginali in caso di danneggiamento e al termine del periodo di utilizzo.

Durante lo svolgimento delle attività il richiedente è tenuto ad ottemperare ai disposti in materia di

sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, ai sensi del d.lgs n. 81/08, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo.

Il richiedente dovrà provvedere alla segnalazione della presenza dei tubi, a distanza adeguata in entrambi i sensi di marcia e dovrà provvedere alla costante manutenzione del dosso in materiale ghiaioso, affinché il superamento delle tubazioni da parte di automezzi, mezzi agricoli e mezzi operativi sia facile ed agevole.

La presente autorizzazione ha validità di un anno, pena la decadenza della stessa entro il termine sopraindicato.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PIAL3620_NOID_Rinnovo_concessione_2026.doc.pdf.p7m

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Prot. n. (*) _____

Alessandria, (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: 6.10.20/02_Pidr/1540/2015/A/PIAL3620/19

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
PEC: tecnico.regionale.al-at@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL3620 - Richiesta nulla osta per concessione breve per attraversamento del rilevato arginale del fiume Bormida con n. 2 tubazioni per irrigazione di appezzamenti di proprietà in Comune di Castellazzo Bormida (AL).

Ditta: Azienda agricola Mirone

Con riferimento alla domanda Prot. n. 35501 del 28.07.2021 (acquisita al Prot. AIPO n. 20138 del 29.07.2021) pervenuta da Codesto Settore Tecnico Regionale con la quale si richiede il nulla osta idraulico in merito alla richiesta per concessione breve presentata dal sig. Mirone Pietro Luigi titolare dell'omonima azienda agricola, per attraversamento con n. 2 tubazioni irrigue temporanee del rilevato arginale in sponda destra del fiume Bormida in Comune di Castellazzo Bormida (AL);

ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza e depositata agli atti della scrivente Agenzia;

VISTO il T.U. – R.D. 25/07/1904 n. 523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

PREMESSO che la competenza della scrivente Agenzia, nella sua qualità di Autorità Idraulica, riguarda in generale:

- la compatibilità al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), ai sensi dell'art. 38 delle relative N.A, relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, ricadenti nelle fasce A e B del P.A.I.;
- il T.U. 523/1904, relativamente alla compatibilità idraulica delle opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto delle opere idrauliche di diversa categoria (alveo inciso con relative fasce di rispetto dei 10 m a partire dai cigli superiori di sponda e fasce di rispetto dei 10 m dai relativi piedi arginali delle opere di contenimento dei livelli di piena);

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari a termini di leggi attualmente in vigore, con particolare riguardo alle vigenti norme sulla Tutela Paesaggistica (D.P.R. 139 del 9/7/2010), di quelle urbanistiche e di quelle relative alla tutela ittologica, faunistica e di inquinamento ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, AI SENSI del T.U. n.523/1904

alla posa temporanea di n. 2 tubazioni irrigue sulla sommità e sulle scarpate arginali nella posizione e secondo le modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza che, depositata agli atti della scrivente Agenzia forma parte integrante del presente nulla osta idraulico, anche se non materialmente allegata allo stesso, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. **prima della posa delle tubazioni e per tutta l'area interessata dalla copertura in ghiaia delle tubazioni, dovrà essere steso sulla sommità arginale idoneo geotessuto in "tessuto-non-tessuto" di grammatura non inferiore a 800gr/mq quale protezione della sommità arginale stessa durante le successive operazioni di rimozione della ghiaia;**
2. **le tubazioni dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e dovrà essere evitata qualsiasi perdita che possa minimamente imbibire il corpo arginale, sia in fase di attacco tubazioni che di esercizio delle stesse;**
3. le tubazioni irrigue dovranno essere semplicemente appoggiate sul corpo arginale, ricordando quanto disposto dal R.D. 523/1904, all'articolo 96, lettera (f):

- *«sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:*

[...]

f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”;

4. la posa delle tubazioni è consentita per la sola stagione irrigua. Ne dovrà esserne segnalata la presenza ad adeguata distanza nei due sensi di marcia. In caso di uso notturno delle tubazioni, la cartellonistica di segnalazione dovrà essere integrata con dispositivo luminoso lampeggiante;
5. le tubazioni dovranno essere dotate di dispositivi che ne consentano facilmente ed agevolmente il superamento da parte di automezzi, mezzi agricoli e mezzi operativi, ovvero di dosso in materiale ghiaioso da mantenersi costantemente efficiente;
6. dovrà essere posato un cartello con indicazione di un numero telefonico del concessionario da utilizzarsi in caso di necessità;
7. dovrà essere garantito nel tempo il mantenimento della sommità arginale provvedendo periodicamente ai necessari controlli ed interventi di ripristino per eventuali danneggiamenti connessi alla posa e all'utilizzo delle tubazioni;
8. dovrà essere garantito al personale della scrivente Agenzia, nella sua qualità di Autorità idraulica competente, e/o suoi delegati e/o imprese incaricate, il libero transito sul rilevato arginale da parte del concessionario, anche con mezzi di servizio ed eventuali macchine operatrici, per ogni eventuale esigenza connessa all'effettuazione di interventi manutentivi, anche su richiesta fatta per le vie brevi dalla scrivente Autorità Idraulica, senza che nulla sia dovuto;
9. questa Agenzia si riserva, in ogni caso, la facoltà di rivalersi sul concessionario in caso di eventuali danneggiamenti alla sommità arginale, alle banchine e/o alle scarpate laterali che dovessero essere riscontrati in seguito alla posa e all'utilizzo delle tubazioni;
10. nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia per eventuali danni che dovessero essere arrecati all'attraversamento irriguo a seguito del transito di automezzi sulla sommità arginale;
11. è fatto divieto di accumulare o depositare materiali o tubazioni in loco, lasciando libero ed agevole il passaggio ai mezzi di questa Agenzia;
12. resta in ogni caso a carico del Concessionario ogni responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel sito per tutta la durata delle operazioni;
13. resta inteso che in caso di attivazione del servizio di piena, le tubazioni, se presenti, dovranno essere immediatamente rimosse;
14. l'autorizzazione si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del concessionario;
15. ogni modifica al progetto, approvato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata dalla scrivente Agenzia; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'annullamento della presente autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative;
16. il concessionario dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti sull'area richiesta in concessione, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. L'area dovrà essere sgomberata da personale e mezzi prima che i

livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso alla stessa dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura del richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <https://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure", e/o collegandosi al Servizio di Previsione e Monitoraggio di ARPA Piemonte al link: https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets_arpa/allerta/index.html, considerata inoltre la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, si dovrà prestare attenzione anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links;

17. il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale;
18. il richiedente tiene sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni reclamo, ricorso, pretesa o molestia di chiunque (persona fisica o giuridica) si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione in dipendenza di danni, lesione di diritti e per qualsiasi altro motivo, non esclusi gli eventi di piena ed i suoi effetti, assumendosene la totale responsabilità;
19. il presente atto non sostituisce alcun'altra autorizzazione prevista dalle normative vigenti il cui rilascio dovrà essere richiesto agli Enti preposti;
20. l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria;
21. il parere viene rilasciato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, **salvo i diritti di terzi**, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
22. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
23. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
24. l'AIPo si riserva altresì la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena) o alla modifica della vigente pianificazione di bacino. Al verificarsi di tale evenienza il concessionario dovrà predisporre l'immediata restituzione dell'area demaniale in concessione senza che nulla sia dovuto provvedendo, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo. In caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
25. il presente Nulla Osta idraulico ha una validità di 1 anno, decorrenti dalla data del rilascio dell'atto di concessione, rinnovabile annualmente secondo le disposizioni del Settore Tecnico Regionale.

La vigilanza sul presente atto spetta agli organi di controllo previsti dalla normativa vigente, cui dovrà esibirsi, a richiesta, copia della presente autorizzazione.

Con l'accettazione del disciplinare il concessionario si impegna al pagamento dei canoni demaniali che verranno fissati dal Settore Tecnico Regionale, anche eventualmente "per concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione" e all'esecuzione, in caso di danneggiamenti, delle relative opere di manutenzione sulla sommità arginale e sulle scarpate laterali dei tratti di rilevato arginale oggetto di nulla osta, rappresentando che, in caso di inottemperanza, la concessione verrà sospesa.

Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta idraulico dovrà far parte della concessione che verrà rilasciata da codesto Settore Tecnico Regionale al quale si richiede di inoltrarne copia, oltre che alla scrivente Agenzia, anche al Comune territorialmente competente e agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzi

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti L. Vattimo - A. Bovone

N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato:
ufficio-al@cert.agenziapo.it